SENTENZA DELLA CORTE
30 aprile 1986 *

Nella causa 96/85,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Jacques Delmoly, membro del suo ufficio legale, in qualità di agente, e con domicilio eletto presso il sig. Georges Kremlis, membro dell'ufficio legale della Commissione, edificio Jean Monnet, Kirchberg, Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica francese, rappresentata dal sig. Régis de Gouttes, in qualità di agente e dal sig. Bernard Botte in qualità di agente supplente, con domicilio eletto presso l'ambasciata di Francia in Lussemburgo,

convenuta,

causa avente ad oggetto la domanda intesa a far dichiarare che la Repubblica francese, imponendo ai medici ed ai dentisti stabiliti in un altro Stato membro la cancellazione dell'iscrizione o della registrazione in detto Stato quale condizione per poter esercitare la loro attività in Francia, è venuta meno agli obblighi impostile dagli articoli 48, 52 e 59 del trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, T. Koopmans, U. Everling, K. Bahlmann e R. Joliet, presidenti di sezione, G. Bosco, O. Due, Y. Galmot, C. Kakouris, T. F. O'Higgins e F. Schockweiler, giudici,

avvocato generale: Sir Gordon Slynn
cancelliere: P. Heim

ascoltate le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 4 marzo 1986,

* Lingua processuale: il francese.

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

(Parte « In fatto » non riprodotta)

In diritto

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 15 aprile 1985, la Commissione delle Comunità europee ha proposto in base all'art. 169 del trattato CEE, un ricorso volto a far dichiarare che la Repubblica francese, imponendo ai medici ed ai dentisti stabiliti in un altro Stato membro la cancellazione dell'iscrizione o della registrazione in tale Stato, quale condizione per poter esercitare la loro attività in Francia, in qualità di lavoratori subordinati, sostituti o titolari di un proprio studio professionale, è venuta meno agli obblighi impostile dal trattato CEE ed in particolare dagli articoli 48, 52 e 59 dello stesso.

2 Ai sensi dell'art. L 412 del « Code de la santé publique » francese, il medico che esercita in un dipartimento deve essere iscritto in un albo istituito e tenuto aggiornato presso il consiglio dipartimentale dell'Ordine dei medici. Detto articolo precisa che un medico « può essere iscritto in un solo albo », che è quello del dipartimento in cui è situato il suo luogo di lavoro, fatte salve le deroghe previste dal codice di deontologia medica. A tenore della stessa norma « un medico iscritto o registrato in uno Stato straniero non può iscriversi in un albo dell'Ordine dei medici ». L'art. L 441 del « Code de la santé publique » stabilisce che le stesse disposizioni valgono per i dentisti.

3 Il decreto 28 aprile 1977 n. 77-456 sul funzionamento dei consigli dell'Ordine dei medici, dei dentisti e delle levatrici, elenca i documenti da allegare alla domanda d'iscrizione nell'albo. Tra questi documenti figura un certificato di cancellazione dell'iscrizione o registrazione, rilasciato dall'ente presso il quale il richiedente era precedentemente iscritto o registrato o, in mancanza di tale certificato, un docu-

mento in cui il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, di non essere mai stato iscritto o registrato.

4 Con lettera 22 dicembre 1983, la Commissione comunicava al governo francese che le suddette disposizioni non erano conformi al trattato. In particolare, la Commissione rilevava che le norme francesi impediscono ad un medico o ad un dentista stabilito in uno Stato membro e che ivi voglia restare, di lavorare in Francia in qualità di sostituto, di aprire uno studio professionale in Francia e di esercitare la professione in Francia, in qualità di lavoratore subordinato. Esse sarebbero pertanto in contrasto con gli articoli 48, 52 e 59 del trattato.

5 Nella stessa lettera la Commissione invitava il governo francese a presentare le sue osservazioni entro due mesi, ma non otteneva risposta. Il 7 giugno 1984 essa emetteva un parere motivato rivolto alla Repubblica francese. Poiché il governo francese non reagiva nemmeno al parere motivato, la Commissione promuoveva il presente ricorso.

6 Nel controricorso, il governo francese ha sostenuto che il sistema criticato è giustificato da ragioni di pubblica sanità, la cui importanza è riconosciuta negli articoli 48 e 56 del trattato. La protezione della salute dei pazienti esigerebbe in effetti che il medico o il dentista siano vicini a loro e che le cure mediche abbiano carattere continuativo, soprattutto per quanto concerne talune malattie nel cui decorso possono insorgere complicazioni. La frequenza e la continuità delle cure mediche non potrebbero essere assicurate se medici o dentisti non fossero facilmente reperibili dai pazienti.

7 Il governo francese aggiunge che l'esercizio dell'attività di medico e di dentista — che nella normativa francese è denominato « chirurgien-dentiste » — è oggetto di alcune direttive comunitarie, che contemplano un determinato coordinamento delle condizioni di esercizio di detta attività pur non escludendo coordinamenti ulteriori. Ne risulterebbero differenze di trattamento tra gli Stati membri nella materia in cui l'armonizzazione non si è ancora attuata come nel caso delle regole di deontologia medica. Al riguardo, il governo francese sottolinea che i consigli dell'Ordine controllano rigorosamente che chi svolga anche un'attività di lavoro subordinato o sia titolare di un secondo studio medico rispetti nell'esercizio della professione gli obblighi deontologici, ed in particolare quelli relativi al carattere conti-

nuativo delle cure prestate. Non sarebbe esatto affermare che ai medici stabiliti in altri Stati membri sia riservato, sotto questo aspetto, un trattamento meno favorevole rispetto ai medici stabiliti nel territorio francese.

8 Solo all'udienza, il governo francese ha fatto valer inoltre che sia il ricorso della Commissione che il parere motivato e la lettera di messa in mora sono basati sull'idea errata che un medico stabilito in un altro Stato membro debba essere iscritto negli albi francesi per potere esercitare la sua attività in Francia. In base all'art. 356-1 del « Code de la santé publique », il medico o il dentista cittadini di un altro Stato membro, i quali siano stabiliti ed esercitino legalmente in un altro Stato membro la loro attività, possono fornire prestazioni professionali in Francia senza essere ivi iscritti in un albo dell'Ordine, secondo modalità fissate con decreto. Il decreto di cui trattasi (n. 77-637, che si applicava solo ai medici e che è stato sostituito dal decreto n. 86-112, che si applica anche ai dentisti) dispone che, nel caso di prestazioni di servizi in Francia, deve essere presentata al consiglio dipartimentale dell'Ordine una dichiarazione contenente talune indicazioni. Ai sensi di detto decreto, basta un'unica dichiarazione nel caso di più prestazioni mediche che concernano un solo paziente e che vengano fornite durante un soggiorno temporaneo in Francia non superiore a due giorni.

9 La Commissione ha dichiarato all'udienza di ritenere il decreto di cui trattasi troppo restrittivo per consentire la libera prestazione di servizi ai sensi del trattato.

10 Si deve osservare innanzitutto che i cittadini di uno Stato membro che esercitino in un altro Stato membro la loro attività professionale sono tenuti a rispettare le norme che in detto Stato disciplinano l'esercizio della professione di cui trattasi. Nel caso delle professioni di medico e di dentista, dette norme, come giustamente ha ricordato il governo francese, sono ispirate soprattutto all'intento di garantire la più efficace e completa protezione della salute.

11 Tuttavia, le norme suddette, qualora abbiano l'effetto di limitare la libera circolazione dei lavoratori, il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi nella Comunità, sono compatibili col trattato solo se le restrizioni che ne derivano siano effettivamente giustificate dalla considerazione di obblighi generali inerenti al cor-

retto esercizio delle professioni interessate e che gravino senza alcuna distinzione anche sui cittadini nazionali. Tali non sono le restrizioni che possono creare discriminazioni nei confronti dei medici stabiliti in altri Stati membri od ostacoli all'accesso alla professione che vadano al di là di quanto è necessario per il raggiungimento degli scopi perseguiti.

12 Da questo punto di vista si deve rilevare in primo luogo che il principio dello studio professionale unico, che il governo francese considera indispensabile per la continuità delle cure mediche, viene applicato nei riguardi dei medici di altri Stati membri in senso più restrittivo che nei confronti di quelli stabiliti nel territorio francese. Infatti, dal fascicolo processuale e dalle informazioni fornite dalle parti risulta che i consigli dell'Ordine dei medici autorizzano i medici stabiliti in Francia ad aprire un secondo studio solo ove questo sia molto vicino allo studio principale, mentre i medici stabiliti in un altro Stato membro, anche in prossimità della frontiera, non possono affatto aprire in Francia un secondo studio professionale. Parimenti, la normativa francese consente, in linea di principio, ai dentisti stabiliti in Francia di ottenere l'autorizzazione ad aprire uno o più studi secondari, mentre un dentista stabilito in un altro Stato membro non può, in alcun caso, essere autorizzato ad aprire un secondo studio in Francia.

13 In secondo luogo, si deve osservare che il divieto generale di esercitare in Francia, rivolto a tutti i medici e i dentisti stabiliti in un altro Stato membro, costituisce un'indebita restrizione. Innanzitutto, nel caso di talune specializzazioni mediche non è necessario che lo specialista sia vicino al paziente in modo continuativo, dopo aver prestato la sua opera. Ciò avviene, ad esempio, quando il medico esaurisca la sua opera in un'unica prestazione, come spesso avviene, ad esempio, in radiologia, oppure quando alle cure successive provveda altro personale medico, come, di frequente, in chirurgia. La recente evoluzione delle professioni mediche mostra inoltre, come ha ammesso lo stesso governo francese, che anche nel settore della medicina generale i medici si associano sempre più spesso per esercitare la professione nello stesso studio, per cui il paziente non ha sempre la possibilità di consultare lo stesso medico.

14 Da queste considerazioni emerge che il divieto d'iscrizione negli albi dell'Ordine, vigente in Francia per i medici ed i dentisti iscritti o registrati in un altro Stato membro, riveste un carattere troppo assoluto e generale perché lo si possa giustificare con la necessità di assicurare ai malati la continuatività delle cure mediche o con quella di applicare in Francia i principi deontologici francesi.

15 A buon diritto, quindi, la Commissione sostiene che il divieto, che la normativa francese pone ai medici o ai dentisti stabiliti in un altro Stato membro, di esercitare l'attività professionale in Francia come sostituti, titolari di uno studio o in qualità di lavoratori subordinati contrasta con le disposizioni del trattato sulla libera circolazione delle persone.

16 L'argomento del governo francese secondo il quale l'art. 356-1 del « Code de la santé publique » consente la libera prestazione di servizi da parte di medici stabiliti in altri Stati membri, non è pertinente. La Commissione, infatti, sia nel ricorso che nel parere motivato, si è limitata a chiedere che venga dichiarato che il sistema francese, in generale, viola il principio della libera prestazione di servizi in quanto esclude del tutto la possibilità che un medico stabilito in Francia sia sostituito da un medico stabilito in un altro Stato membro. Orbene, l'applicazione del predetto art. 356-1 è condizionata dalle modalità fissate dal decreto d'attuazione, ai sensi del quale un medico stabilito in un altro Stato membro può effettuare prestazioni professionali che riguardino un solo paziente e per un periodo di tempo non superiore a due giorni. Tale limitata possibilità di effettuare prestazioni professionali non consente a detto medico di sostituire un collega francese.

17 Si deve quindi constatare che la Repubblica francese, imponendo ai medici e ai dentisti stabiliti in un altro Stato membro la cancellazione dell'iscrizione o della registrazione in detto Stato quale condizione per poter esercitare la loro attività in Francia in qualità di lavoratori subordinati, titolari di uno studio professionale o sostituti, è venuta meno agli obblighi impostile dagli articoli 48, 52 e 59 del trattato.

Sulle spese

18 A tenore dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La convenuta è rimasta soccombente e pertanto le spese vanno poste a suo carico.

Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) **La Repubblica francese, imponendo ai medici e ai dentisti stabiliti in un altro Stato membro la cancellazione dell'iscrizione o della registrazione in detto Stato quale condizione per poter esercitare la loro attività in Francia in qualità di lavoratori subordinati, di titolari di uno studio medico o di sostituti, è venuta meno agli obblighi impostile dagli articoli 48, 52 e 59 del trattato.**

2) **La Repubblica francese è condannata alle spese.**

Mackenzie Stuart Koopmans Everling Bahlmann Joliet

Bosco Due Galmot Kakouris O'Higgins Schockweiler

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 30 aprile 1986.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente

A. J. Mackenzie Stuart